

Quella velleità di fatturare nella certezza

di **Raffaele Rizzardi**

L'imposta sul valore aggiunto era nata con l'obiettivo, in semplicità e coerenza, di tassare i consumi, assicurando la massima neutralità nei rapporti tra imprese. La successiva evoluzione, sia a livello comunitario che a livello nazionale, ha reso sempre più complesso questo tributo, arrivando a situazioni di sostanziale ingiustizia.

La Corte europea continua a proclamare questi principi nelle sue sentenze, che esplicano effetto sulla totalità degli Stati membri dell'Unione, rimandando al legislatore nazionale l'onere di assicurare questo risultato, senza rendersi conto che l'intreccio delle disposizioni rende di fatto impossibile l'esercizio del proprio diritto.

Basti pensare alla recente sentenza del 15 marzo scorso, nella causa C-35/05, che vedeva la contrapposizione tra la nostra amministrazione finanziaria e una ditta tedesca, che aveva sostenuto costi con Iva italiana e ne chiedeva il rimborso in base all'ottava direttiva. Nel caso di specie la Corte ha affermato che quelle fatture avrebbero dovuto essere fuori campo, applicandosi il reverse charge transnazionale (i nostri articoli 7, quarto comma, lettera e, e 17, terzo comma), e che pertanto l'Iva addebitata per errore non è né detraibile né rimborsabile, demandando alla legislazione nazionale la possibilità di recuperare questa imposta fuori dal sistema ordinario.

Ma, tornando alla normativa del nostro Paese, la fattura errata può essere corretta entro dodici mesi, la domanda di rimborso può essere presentata entro due anni, mentre il fisco può contestare la detrazio-

ne da cinque a dieci anni dopo che il fatto è accaduto.

Fa rabbia — a dir poco — constatare che in una situazione che avrebbe lasciato comunque immutato il gettito tributario, c'è il rischio di quello che l'avvocato generale della Corte di Giustizia ha chiamato l'indebito arricchimento dello Stato, che incamera un'Iva che non sarebbe stata altrimenti dovuta.

E comunque per ricordare un precedente di reverse charge nazionale, e proprio nel settore della subfornitura, già allora documentata con questo sistema in Olanda, la sentenza Genius Holding (causa C-342/87 del 13 dicembre 1989), richiamata in quella prima citata, ribadisce che l'imposta errata è indetraibile, ma prescrive anche che la legislazione nazionale deve consentire lo storno di questa imposta.

È pertanto necessario, come si vede nei commenti pubblicati in questa pagina, che si faccia la massima chiarezza, in primo luogo giuridica e conseguentemente fiscale, sulla natura del rapporto intercorrente tra cliente e fornitore.

Proprio nel settore degli interventi di recupero, a otto anni di distanza dall'adozione della prima norma, via via prorogata, sospesa e poi ancora riportata in vigore, sull'aliquota Iva di favore, la circolare sugli interventi di risparmio energetico ammessi alla detrazione del 55% (circolare 36/E del 31 maggio 2007) ha finalmente risolto un dubbio che sarebbe diventato rilevante proprio dal 2007: l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 488/99 considera ad aliquota ridotta "transitoria" gli interventi su edifici residenziali, richiamando tutti i gradi di recupero, dalla lettera a) alla lettera d) dell'(ex) articolo 31 della

legge 457/78 (ora articolo 3 del testo unico dell'edilizia, Dpr 6 giugno 2001 n. 380).

Ma l'aliquota del 10% per gli interventi di grado superiore non è una norma transitoria di favore, bensì una disposizione permanente della tabella A, parte III, legge Iva, sia per l'acquisto di beni finiti (voce 127-terdecies), sia per gli appalti (127-quaterdecies), da cui il dubbio che anche per l'applicazione di questa aliquota occorressero le formalità disposte dalla finanziaria 2007, e in particolare l'indicazione in fattura del costo della manodopera.

Risolvendo questo contrasto normativo (ma con tutte le modifiche fiscali non si poteva correggerlo?), la circolare correttamente precisa che gli adempimenti speciali riguardano solo le manutenzioni, ordinarie o straordinarie, ma non gli interventi di livello superiore, per i quali — oltre a tutto — non è posta nemmeno la condizione che siano fatti su edifici prevalentemente abitativi.

L'OBIETTIVO TRADITO

Tassare i consumi assicurando la neutralità nella Ue, ma oggi prevalgono situazioni di ingiustizia